



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A., EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “IL FATTO QUOTIDIANO” EDIZIONE ELETTRONICA, PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA richiesta di controdeduzioni del 20 febbraio 2018 inviata alla testata giornalistica “*Il Fatto Quotidiano*” in merito alla pubblicazione, “*Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO che la società non ha dato alcun riscontro alla richiesta di controdeduzioni;

RILEVATO che dalla lettura dell'articolo oggetto di contestazione emerge che vengono riportati i contenuti del *blog Rightnation*, in cui si dà conto di presunti sondaggi in merito ad una corsa clandestina di cavalli, attribuendo nomi e risultati allusivi alla competizione elettorale in svolgimento: *“Fin dall’inizio della corsa Burlesque e Mathieu del le Sauvegarder frustano i loro cavalli per conquistare, se non la testa della gara, almeno la supremazia casalinga”* e ancora *“In realtà, se quest’ultima è la scuderia più forte, i cavalli più forti - presi singolarmente - sono Igor Brick (unico col fantino Louis le Subjonctif a rappresentare la propria scuderia delle Cinq Etoiles) che chiude in 27,6’’, con una flessione dello 0,5, e Fan Idôle che invece si deve accontentare del solito risultato: 23,6 con un peggioramento dello 0,4...”*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”*;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RITENUTO che l'articolo non si limita a fornire la cronaca dell'aggiramento del divieto, bensì attua esso stesso la diffusione vietata dall'art. 8 della legge n. 28/2000 fornendo altresì i risultati della rilevazione;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell'informazione il contenuto di un *blog* relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall'autorevolezza della fonte - testata giornalistica - che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato all'interno di un *blog*;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Editoriale Il Fatto S.p.A., P.I. 10460121006, testata giornalistica "*Il Fatto Quotidiano*" edizione elettronica, di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla homepage del sito www.ilfattoquotidiano.it, per quindici giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell'articolo contestato, la circostanza della violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l'articolo diffuso in data 19 febbraio 2018 intitolato "*Sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole rallenta ancora*". Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Editoriale Il Fatto S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi